

CRITERI PER I COMUNI

Contributo per acquisto libri di testo agli alunni della scuola secondaria di 1° grado e secondaria di 2° grado per l'anno scolastico 2026-2027

1. DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Sono destinatari dei contributi gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado dell'Umbria appartenenti a famiglie che presentino un'attestazione ISEE, ordinario o corrente e in corso di validità, pena l'inammissibilità della domanda, non superiore ad euro 15.493,71.

Il valore ISEE viene determinato, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013, in base ai dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), e ai sensi della normativa vigente.

L'ISEE ordinario può essere sostituito dall'ISEE corrente calcolato in seguito a significative variazioni reddituali conseguenti a variazioni della situazione lavorativa di almeno un componente del nucleo familiare (ex D.P.C.M 159/2013 e Legge n. 58/2019).

Qualora non sia ancora disponibile l'attestazione relativa all'ISEE, può essere presentata la domanda di contributo libri di testo, indicando i dati di presentazione della DSU (Dichiarazione sostitutiva unica). In questo caso l'attestazione ISEE dovrà essere acquisita dal Comune successivamente.

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

L'Ente titolato all'erogazione del beneficio è il Comune di residenza dell'alunno, come disposto dalla L.r. 16 dicembre 2002, n. 28, che prescrive che tutti gli interventi per il diritto allo studio sono attuati dai Comuni di residenza degli alunni.

I Comuni provvederanno ad emanare il proprio avviso/bando nel rispetto dei criteri di cui al presente allegato.

La compilazione della domanda dovrà essere effettuata da chi esercita la responsabilità genitoriale/legale ovvero dallo studente se maggiorenne.

Gli interessati dovranno:

- presentare la domanda di contributo direttamente al Comune di residenza dell'alunno entro il 7 ottobre 2026 sull'apposito modello predisposto (Allegato B) reperibile presso i Comuni o presso le segreterie degli Istituti scolastici;
- attestare una situazione economica familiare secondo il calcolo ISEE, in corso di validità, pena l'inammissibilità della domanda, non superiore ad euro 15.493,71;
- allegare la documentazione attestante la spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo;
- dichiarare di non essere beneficiari di altro contributo o sostegno pubblico di altra natura per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali.

La documentazione di spesa relativa all'acquisto dei libri di testo deve essere conservata per 5 anni (dalla data di ricevimento del pagamento del contributo) e va consegnata contestualmente alla presentazione della domanda secondo le modalità ivi contenute.

3. COMPETENZE E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO

Competente all'erogazione del beneficio è il **Comune di residenza dello studente**.

Si ricorda in proposito che il D.P.C.M. n. 320/1999 così come integrato dai D.P.C.M. n. 226/2000 e n. 211/2006 prevede la facoltà di avvalersi della collaborazione delle scuole nella fase di raccolta delle domande e di erogazione del beneficio.

Studenti residenti in Umbria e frequentanti Istituti scolastici localizzati in altra Regione possono richiedere il beneficio al proprio Comune di residenza. Il contributo delle due Regioni non può essere cumulato.

4. DETERMINAZIONE IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Una volta terminata l'istruttoria che compete ai Comuni, sulla base del numero complessivo delle domande ammissibili, la Regione approva il piano regionale di riparto delle risorse tra i Comuni.

A loro volta i Comuni determineranno gli importi dei contributi da attribuire agli studenti, tenendo conto dei vincoli di cui al successivo paragrafo 5.

5. VINCOLI NELL'EROGAZIONE DEL BENEFICIO

Il Comune potrà erogare le risorse disponibili per coprire il fabbisogno effettivo utilizzando, a reciproca integrazione, le quote di finanziamento destinate agli studenti delle scuole dell'obbligo e delle scuole secondarie superiori solo con riferimento ai fondi destinati con i Decreti n. 2855/2025, n. 3303/2025 e n. 2922 /2025 e n. 452/2026 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica, il Ministero dell'Istruzione e del merito.

6. TEMPISTICA

Entro il 7 ottobre 2026: presentazione delle domande esclusivamente al Comune di residenza.

Entro il 21 ottobre 2026: termine entro il quale dovranno pervenire alla Regione Umbria, Servizio Istruzione, università, accreditamento e formazione. Pace e cooperazione internazionale, le comunicazioni dei Comuni relative al numero delle richieste accolte, previa verifica dell'ammissibilità delle stesse, esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo:

direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it.

7. Controlli sulle dichiarazioni sostitutive prodotte

Gli Enti erogatori del beneficio sono tenuti a svolgere la funzione di controllo sulle domande presentate dai beneficiari, ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR n. 445/2000 e secondo le specifiche procedure e modalità stabilite nei propri regolamenti.

I controlli devono interessare un campione non inferiore all'8% delle domande ammesse, con possibilità di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati dichiarati.

In caso di dichiarazioni non veritiere il soggetto interessato decade dal beneficio ed è tenuto all'eventuale restituzione di quanto l'ente ha già erogato. Resta ferma l'applicazione delle norme penali vigenti.